SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA -----

(N. 1599)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PISANI, FERRI, FINCATO GRIGOLETTO e BROCCA

(V. Stampato Camera n. 2281)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 dicembre 1985

Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti regionali, l'elenco degli uffici dei provveditorati e delle sovrintendenze che alla data del 1º gennaio risultano carenti di personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello provinciale bandisce, con proprio decreto, entro e non ol-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, in limite tale da non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province, sarà proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.

Lo svolgimento dei concorsi è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le assunzioni nel pubblico impiego.

Art. 2.

I concorsi di cui al precedente articolo sono espletati, entro il 31 luglio di ogni anno, presso le sovrintendenze regionali nei medesimi giorni, con le medesime prove scritte, decise dal Ministro della pubblica istruzione, uguali per tutte le sedi dei concorsi.

I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello stesso anno.

Art. 3.

Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti, sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione. I componenti sono nominati tra i funzionari e i docenti che prestano servizio nelle regioni presso le cui sovrintendenze i concorsi devono svolgersi.

Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate, secondo le modalità previste dal bando, presso le sovrintendenze regionali interessate.

Art. 4.

I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in cui hanno partecipato al concorso e non possono essere trasferiti, nè assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi in regioni diverse da

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quella di prima assunzione per almeno cinque anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilità di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il predetto periodo non può costituire titolo preferenziale per i successivi trasferimenti a domanda.

Art. 5.

Sono altresì vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del personale è pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica provinciale.

Art. 6.

Si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme vigenti in materia di concorsi statali.